

Penale Sent. Sez. 5 Num. 37186 Anno 2019

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udiienza: 01/07/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIANCARELLA MAURIZIO nato a L'AQUILA il 22/04/1964

avverso la sentenza del 16/05/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'avvocato VENTA MASSIMILIANO, anche quale sostituto processuale dell'avvocato VENTA ERNESTO FAUSTO, insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Ciancarella Maurizio per accesso abusivo a sistema informatico (art. 615/ter, comma 2, n. 1, e comma 3, cod. pen.) e per peculato d'uso (art. 314, comma 2 cod. pen.).

Secondo l'accusa, condivisa dai giudici di primo e secondo grado, Ciancarella, sovrintendente della Polizia Stradale di L'Aquila, si introdusse abusivamente, in data 5/11/2012, mentre era in compagnia di Di Tella Alfonso, nella Banca Dati in uso alle forze di polizia (lo SDI) per scopi privati (in

particolare, per accertare se e quali ostacoli sussistevano al rilascio del passaporto a favore di Di Tella Cipriano, figlio di Di Tella Alfonso, che era amico dell'imputato). In questo modo fu consentito a Di Tella Alfonso di prendere cognizione, direttamente, dei precedenti penali e di polizia eventualmente esistenti a carico del figlio.

Il medesimo Ciancarella, inoltre, in data 9/1/2013, mentre era in attività di polizia a Lucoli a bordo dell'auto di servizio in compagnia dell'agente Aprati, si recò a L'Aquila, dove incontrò l'amico Di Tella Alfonso (che l'aveva chiamato per telefono) e, dopo un breve colloquio con quest'ultimo, consentì al Di Tella di salire sull'auto di servizio; quindi, si diresse (con a bordo Di Tella e Aprati) verso l'esercizio commerciale gestito da Ciancarella Luciano (fratello dell'imputato). Qui i tre si trattennero per circa 20 minuti. Alla fine, sempre con l'auto di servizio, Di Tella fu portato in via Avezzano, nel comune di L'Aquila.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando plurime violazioni di legge e vizi motivazionali.

2.1. Col primo motivo lamenta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere, la Corte d'appello, "comminato la condanna per il capo A) dell'imputazione con una motivazione che ha integrato illegittimamente il capo d'imputazione". Tanto perché l'imputazione non conteneva l'indicazione delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, di cui è stata ritenuta la violazione.

2.2. Col secondo lamenta la violazione del principio di offensività e un'omissione di motivazione sul punto. Deduce, al riguardo, che nessun dato, concernente Di Tella Cipriano, fu estrapolato dallo SDI, per la ragione che era stata inserita una data di nascita sbagliata; il che aveva comportato l'inoffensività del fatto.

2.3. Col terzo si duole della qualificazione del fatto contestato al capo A), da ricondurre, a suo giudizio, all'ipotesi dell'art. 12 l. 4 aprile 1981, n. 121, che punisce il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della legge suddetta.

2.4. Col quarto si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'accesso allo SDI sia durato solo 14 secondi e sia stato inutile, per la ragione sopra detta, e nonostante l'uso indebito dell'auto di servizio non abbia prodotto alcun danno significativo per la P.A.. Al contrario, aggiunge, l'accesso abusivo è avvenuto per ragioni innocenti (fare un favore ad un amico) ed è stato operato da soggetto incensurato.

2.5. Col quinto si duole della mancata concessione - in relazione al reato di cui al capo B) - dell'attenuante di cui all'art. 323/bis cod. pen. nonostante l'uso indebito dell'autovettura sia durato solo mezz'ora circa e sia stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto. Disancorata dalle emergenze processuali è, invece, l'affermazione che l'imputato avrebbe messo a rischio una "indagine".



2.6. Col sesto motivo contesta che l'utilizzo, per breve tempo, dell'auto di servizio e senza che sia derivato danno economico all'Ente sia inquadrabile nella fattispecie dell'art. 314/2 cod. pen.. Richiama giurisprudenza che richiede, per l'integrazione del reato in questione, un danno per l'Ente e la lesione della funzionalità della pubblica amministrazione. Ribadisce che nessun elemento probatorio consente di affermare che l'imputato abbia "abbandonato il percorso prestabilito per la sorveglianza di obiettivi sensibili".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

1. I motivi relativi alla responsabilità per il reato di cui al capo A) (art. 615/ter cod. pen.) sono tutti infondati o inammissibili, in quanto:

a) a Ciancarella è stato contestato, al capo A), di essersi introdotto "abusivamente" nel sistema dello SDI, in quanto l'accesso era avvenuto per fini privati; e per tale condotta è stato condannato. Non c'è stata, pertanto, nessuna violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, dal momento che la condanna rispecchia fedelmente il contenuto dell'incolpazione. Certamente non comporta una violazione del principio di correlazione la mancata indicazione, nel capo d'imputazione, delle prescrizioni impartite dal dominus loci, sia perché dette prescrizioni sono nella legge e dovevano essere note a Ciancarella, sia perché, ove pure si accedesse, per assurdo, alla tesi del ricorrente, si sarebbe di fronte ad una imprecisione del capo d'imputazione (e non ad una condanna per fatto diverso), che doveva essere eccepita nei termini dell'art. 491 cod. proc. pen., trattandosi di nullità di carattere relativo (ex multis, cass., n. 50090 del 24/10/2013). Cosa che il ricorrente non dice neppure di aver dedotto. A tanto va aggiunto che le Sezioni Unite di questa Corte - completamente ignorate dal ricorrente - hanno chiarito che il reato di cui all'art. 615/ter cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico) è integrato anche dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Cass., SU, n. 41210 del 18/5/2017, rv 271061). Non v'era alcuna necessità, quindi, che il capo d'imputazione specificasse quali fossero le prescrizioni impartite dal titolare del sistema, né era necessario che la sentenza si pronunciasse sul punto (infatti, la Corte d'appello ha ancorato la responsabilità dell'imputato alla violazione di norme imperative - la legge 121 del 1981, che consente l'accesso allo SDI per finalità di ordine e sicurezza pubblica - e non già alle prescrizioni del "titolare del sistema").La

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è, pertanto, del tutto insussistente;

b) il reato di cui all'art. 615/ter cod. pen. è reato di mera condotta, che si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, senza la necessità che si verifichi la lesione dell'interesse protetto (cass., n. 11689 del 6/2/2007, rv 236221). Non ha rilievo, quindi, che all'accesso abusivo non sia seguita l'estrapolazione di dati, per essere stata utilizzata una data di nascita errata, in quanto l'offesa era già stata arrecata con l'introduzione abusiva nel sistema;

c) i reati di cui all'art. 615/ter cod. pen. e 12 della legge 12 l. 4 aprile 1981, n. 121, tutelano interessi diversi (il primo, il domicilio informatico in sé, ovvero, per altri, la riservatezza informatica; il secondo, il corretto e legittimo uso dei dati informatici), sicché si tratta di reati che possono tranquillamente concorrere. In ogni caso, il secondo non si sovrappone al primo.

2. Il ricorso è fondato, invece, in relazione al capo B). In conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale va affermato che non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile (cass., sez. 6, n. 5006 del 12/1/2012; n. 4651 del 1997, Rv. 207594 - 01; n. 9216 del 2005, Rv. 230940 - 01; n. 10233 del 2007 Rv. 235941 - 01; n. 7177 del 2011 Rv. 249459 - 01). Orientamento, questo, autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 19054 del 20/12/2012), che ha ribadito il concetto in relazione all'uso indebito di un telefono della Pubblica Amministrazione ("in tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative").

Sulla base dell'interpretazione testé richiamata, deve escludersi che il fatto ascritto all'imputato abbia concretato il delitto di peculato d'uso, essendo mancato quel minimo apprezzabile pregiudizio agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice necessario per la consumazione del reato medesimo, atteso che si è concretizzato nell'uso indebito dell'auto di servizio per circa mezz'ora e nessun argomento è stato speso per dimostrare che Ciancarella abbia "abbandonato il percorso prestabilito per la sorveglianza di obiettivi sensibili", nonostante siffatta violazione (che in sé sarebbe stata grave) fosse già stata oggetto di contestazione in appello.

3. Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione al capo B), per insussistenza del fatto. Ciò esime dall'esame del motivo n. 5, collegato al reato per cui viene disposto l'annullamento. Poiché il capo B) era stato assunto a parametro per il calcolo della pena base, gli atti vanno rimessi al giudice a quo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, anche per quanto concerne la richiesta di attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui all'articolo 314 c.p. perché il fatto non sussiste e rinvia per la rideterminazione della pena in ordine al residuo reato alla corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso l'1/7/2019